

# **COMUNE DI BANARI**

PROVINCIA DI SASSARI

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (T.A.R.E.S.)**

<b>I N D I C E</b>
--------------------

**ARTICOLO 1 - Istituzione della tassa**

**ARTICOLO 2 - Ambito e scopo del Regolamento**

**ARTICOLO 3 - Piano finanziario e determinazione delle tariffe**

**ARTICOLO 4 - Principi di determinazione della tariffa**

**ARTICOLO 5 - Presupposto della tassa**

**ARTICOLO 6 - Esclusione della tassa**

**ARTICOLO 7 - Soggetto attivo**

**ARTICOLO 8 - Base imponibile**

**ARTICOLO 9 - Commisurazione della tariffa**

**ARTICOLO 10 – Occupanti le utenze domestiche**

**ARTICOLO 11 - Classificazione dei locali e delle aree scoperte**

**ARTICOLO 12 - Disciplina delle riduzioni tariffarie**

**ARTICOLO 13 - Riduzioni ed esenzioni**

**ARTICOLO 14 - Maggiorazione per la copertura dei servizi indivisibili**

**ARTICOLO 15 - Decorrenza e cessazione della tassa**

**ARTICOLO 16 - Denunce**

**ARTICOLO 17 - Accertamento**

**ARTICOLO 18 - Versamento**

**ARTICOLO 19 - Potere dei comuni**

**ARTICOLO 20 - Funzionario responsabile**

**ARTICOLO 21 - Rimborsi**

**ARTICOLO 22 - Sanzioni**

**ARTICOLO 23 - Contenzioso giudiziale**

**ARTICOLO 24 - Tassa giornaliera di smaltimento**

**ARTICOLO 25 – Disposizioni transitorie e finali**

## **ARTICOLO 1**

### **Istituzione del tributo**

1. Il presente Regolamento istituisce con decorrenza 1° gennaio 2013 il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa, e dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune, ai sensi dell'art. 14 D.L. 201/2011 convertito con legge 214/2011.

## **ARTICOLO 2**

### **Ambito e scopo del Regolamento**

1. Il Regolamento, ai sensi del comma 22 art. 14 D.L. 201/2011, disciplina i criteri di applicazione del tributo annuale e giornaliero, con particolare riferimento a:
  - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
  - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
  - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

## **ARTICOLO 3**

### **Piano finanziario e determinazione delle tariffe**

1. Annualmente il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e precedentemente approvato dallo stesso consiglio comunale.
2. Il soggetto gestore del servizio consegna tutte le informazioni necessarie alla predisposizione degli atti di pianificazione entro il 31 gennaio dell'anno di applicazione delle tariffe.
3. Il Piano finanziario viene determinato in relazione ai principi espressi nel D.P.R. 158/99.

## **ARTICOLO 4**

### **Principi di determinazione della tariffa**

1. La tariffa e' commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 158/99.
2. La tariffa e' composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in

modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

## **ARTICOLO 5**

### **Presupposto della tassa**

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.
2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

## **ARTICOLO 6**

### **Esclusione della tassa**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. A tal fine il contribuente dichiara nella denuncia originaria o di variazione gli specifici elementi di esclusione, riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

## **ARTICOLO 7**

### **Soggetto attivo**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

## **ARTICOLO 8**

### **Base imponibile**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-*bis* art. 14 D.L. 201/2011, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU.
3. Solo ai fini accertativi, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

**ARTICOLO 9**  
**Commisurazione della tariffa**

1. Il tributo e' corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

**ARTICOLO 10**  
**Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dall'anagrafe del Comune. Devono essere comunque dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e iscritti all'A.I.R.E. si assume come numero degli occupanti quello di 1(una) unità.
3. Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi simili si considerano utenze domestiche condotte da n. 1 occupante se condotte da persona fisica. I medesimi locali, se condotti da soggetti diversi da persona fisica, si considerano utenze non domestiche.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

**ARTICOLO 11**  
**Classificazione dei locali e delle aree scoperte**

1. Agli effetti dell'applicazione del tributo, i locali e le aree scoperte sono classificati in utenze domestiche e non domestiche, come di seguito meglio specificato<sup>1</sup>:

**Utenze domestiche**

<b>Cat.</b>	<b>Descrizione</b>
1	Utenze domestiche composte da una sola persona
2	Utenze domestiche composte da due persone
3	Utenze domestiche composte da tre persone
4	Utenze domestiche composte da quattro persone
5	Utenze domestiche composte da cinque persone
6	Utenze domestiche composte da sei o più persone

**Utenze non domestiche**

<b>Cat.</b>	<b>Descrizione</b>
-------------	--------------------

<sup>1</sup> Con l'abrogazione del comma 12, si prendono a riferimento le categorie di utenze previste dal D.P.R. 158/99 che nel caso dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si riducono a 21. Il Comune non può escludere tale classificazione (salvo il caso di trasformazione del tributo in prelievo tariffario di cui al comma 29 art. 14), mentre può prevedere una ulteriore suddivisione delle categorie di legge, in riferimento alla realtà territoriale ed alla tipologia di servizio che viene svolto.

1	musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
3	stabilimenti balneari
4	esposizioni ed autosaloni
5	alberghi con ristorante
6	alberghi senza ristorante
7	case di cura e riposo
8	uffici, agenzie, studi professionali
9	banche ed istituti di credito
10	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli
11	edicola, farmacia, tabaccherie
12	attività artigianali: falegnami, idraulici, fabbri ed elettricisti
13	carrozzeria, autofficine elettrauto
14	attività industriali con capannone di produzione
15	attività artigianali di produzione beni specifici
16	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
17	bar, caffè, pasticceria
18	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
19	plurilicenze alimentari e/o miste
20	ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio
21	discoteche, night club

2. Ai fini dell'individuazione della categoria si ha riguardo al principale uso a cui sono adibite le aree e i locali, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso.

## **ARTICOLO 12**

### **Disciplina delle riduzioni tariffarie<sup>2</sup>**

1. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per le utenze domestiche.

## **ARTICOLO 13**

### **Riduzioni ed esenzioni<sup>3</sup>**

1. Il regolamento comunale riconosce l'applicazione delle seguenti riduzioni:
- a) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente riduzione del 30%;

<sup>2</sup> Il Comune può inserire nel regolamento le motivazioni che verranno adottate nelle scelte discrezionali utili alla successiva determinazione delle tariffe, in termini di riduzione di alcune categorie a discapito di altre. E' chiaro che ogni scelta deve essere opportunamente motivata e non palesemente arbitraria, comunque diretta ad assicurare il rispetto della proporzionalità tra i costi delle diverse categorie.

<sup>3</sup> Le riduzioni di cui alle lettere da a) fino ad c) sono riduzioni facoltative che il comune può anche non applicare; qualora vengano applicate le minori entrate gravano sulle tariffe non ridotte.

- b) Fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 30%;
- c) Utenze ubicate in zone in cui non è effettuata la raccolta riduzione del 60%;
- 2. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 30 novembre ed ha effetto per l'anno successivo a quello di presentazione. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.
- 3. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.
- 4. Le riduzioni non possono essere cumulate tra loro.

#### **ARTICOLO 14**

##### **Maggiorazione per la copertura dei servizi indivisibili<sup>4</sup>**

1. Alla tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, si applica una maggiorazione pari a 0,30<sup>5</sup> euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il Comune può aumentare la maggiorazione nei limiti imposti dalla legge unitamente all'atto deliberativo con il quale vengono approvate le tariffe annuali.
2. Tutte le riduzioni eventualmente accordate vengono applicate anche alla maggiorazione.

#### **ARTICOLO 15**

##### **Decorrenza e cessazione della tassa<sup>6</sup>**

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto l'utilizzo dell'immobile; a tal fine il mese durante il quale l'utilizzo si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

#### **ARTICOLO 16**

##### **Denunce**

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del Regolamento hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro 90 giorni dall'inizio dell'occupazione o detenzione, la denuncia dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale<sup>7</sup>.
2. La denuncia deve essere presentata su apposito modello messo a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.
3. Qualora per gli anni successivi le condizioni di tassabilità rimangano invariate resta valida la denuncia originaria. In caso contrario l'utente è obbligato a denunciare,

---

<sup>4</sup> Per l'anno 2013 l'articolo 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, prevede che la quota del tributo relativo ai servizi indivisibili venga riscosso direttamente dallo Stato. Il Comune non può applicare la maggiorazione.

<sup>5</sup> Il Comune ai sensi del comma 13 può aumentare la maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato.

<sup>6</sup> La normativa rimanda al regolamento comunale stabilire le modalità di decorrenza del tributo. Quella proposta è una soluzione molto simile a quelle adottata in materia IMU/ICI, altresì si potrebbe applicare nuovamente il sistema dei bimestri della TARSU o addirittura riportare il tributo ai giorni anziché ai mesi.

<sup>7</sup> La normativa rimanda al regolamento comunale stabilire le modalità di presentazione della dichiarazione. Quella proposta è una soluzione utile per anticipare gli adempimenti ed avere una maggiore tempestività nella costruzione della propria banca dati dichiarativa; nulla vieta di adottare altre ipotesi, quale quella già esistente in regime TARSU del 20 gennaio dell'anno successivo.

nelle medesime forme previste dal comma precedente, ogni variazione che influisca sull'applicazione e riscossione del tributo, comprese le cessazioni.

4. La denuncia originaria, o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, gli elementi identificativi dei componenti che detengono o occupano l'immobile (per le società, enti o simili i dati relativi al rappresentante legale), l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione, nonché nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
5. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o da

2. Il versamento può avvenire anche in unica soluzione entro il 16 agosto di ogni anno.
3. La Giunta Comunale può modificare la scadenza ed il numero delle rate di versamento con propria deliberazione da pubblicare sul sito web almeno trenta giorni prima della data di versamento.
4. Il versamento deve essere effettuato mediante modello unificato F24 o bollettino di conto corrente compatibile.
5. Il versamento non deve essere eseguito quando il tributo annuale totale per tutti gli immobili occupati o detenuti, risulti inferiore a euro 10,00 (dieci/00).
6. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Il mancato versamento delle somme entro i termini previsti comporta l'applicazione della sanzione del 30% per omesso, parziale o tardivo versamento. Il contribuente può altresì ravvedersi autonomamente attraverso l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 D.Lgs 471/97.

## **ARTICOLO 19**

### **Potere dei comuni**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

## **ARTICOLO 20**

### **Funzionario responsabile**

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

## **ARTICOLO 21**

### **Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione e di eccedenza del tributo iscritto a ruolo, l'ufficio comunale dispone lo sgravio od il rimborso con le modalità ed entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Non si provvede a rimborso per importi inferiori ad euro 10,00 (dieci/00) <sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Deve essere lo stesso importo minimo al di sotto del quale non si procede al versamento.

## **ARTICOLO 22**

### **Sanzioni**

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 37 dell'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

## **ARTICOLO 23**

### **Contenzioso giudiziale**

1. Contro gli atti emanati dal Comune, il contribuente può ricorrere alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali nei tempi e modi previsti dalla legge.

## **ARTICOLO 24**

### **Tassa giornaliera di smaltimento**

1. Il Comune istituisce una tariffa giornaliera di smaltimento applicata agli utenti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubblici. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare.
2. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100 per cento<sup>10</sup>.La denuncia per l'uso temporaneo si intende assolta contestualmente al pagamento della Tassa per l'occupazione di spazi ad aree pubbliche (Tosap) ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

## **ARTICOLO 25**

### **Disposizioni transitorie e finali**

1. Dalla data in entrata in vigore del presente regolamento vengono contestualmente abrogate le norme contenute nelle precedenti disposizioni regolamentari in materia di Tassa Rifiuti solidi urbani.
2. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento vale quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.

---

<sup>10</sup> La maggiorazione del 100% è il limite massimo al di sotto del quale il regolamento può stabilire qualunque altra percentuale.

3. Per l'anno 2013, in deroga alle norme contenute nel presente regolamento, qualora incompatibili, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35.
4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2013.